Pubblicato il 14/07/2020

N. 00447 / 2020 **REG.PROV.COLL.**
N. 00489/2019 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 489 del 2019, proposto da [redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Guidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Urbino, Via Donato Bramante, 56;

contro

Ministero [redacted], in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti

[redacted] e altri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare,

del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n.

835 del 31.7.2019, pubblicato con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n. 1139 del 2.8.2019, avente ad oggetto

a) la graduatoria definitiva per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la Regione Marche, classe di concorso AB25 "lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I" grado (inglese);

b) la graduatoria definitiva per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la Regione Marche, classe di concorso AB24 "lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II" grado (inglese); nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, tra cui in particolare degli sconosciuti verbali della commissione giudicatrice.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero [redacted];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 il dott. Tommaso Capitanio e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, e s.m.i.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, in possesso della laurea magistrale in "Didattica delle Lingue straniere" conseguita nell'anno 2013 presso l'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" di Urbino e di numerosi altri titoli professionali di cui si dirà *infra*, ha preso parte al concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con decreto dirigenziale del 1° febbraio 2018 n. 85.

Il bando prevedeva l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali e, per quanto di interesse nel presente giudizio, quella relativa alle classi di concorso per l'insegnamento della lingua inglese nella Regione Marche era attribuita alla competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, anche se a conclusione delle prove veniva redatta una graduatoria distinta per ciascuna delle Regioni incluse nella medesima aggregazione.

Il ricorrente partecipava alla selezione per le classi di concorso AB-24 (Lingue e culture e straniere - Inglese alla scuola secondaria di II grado) e AB-25 (Lingue Inglese alla scuola secondaria di I grado) e sosteneva le previste prove orali.

Per inciso, il prof. [redacted] partecipava anche alla selezione relativa ai ruoli per le classi di concorso AD24 e AD25 (insegnamento della lingua tedesca), gestite dall'U.S.R. per la Toscana.

Con decreto direttoriale dell'U.S.R. Lazio n. 835 del 31 luglio 2019, pubblicato con decreto direttoriale dell'U.S.R. per le Marche n. 1139 del 2 agosto 2019, venivano pubblicate le graduatorie definitive delle classi di concorso AB-24 e AB-25, nelle quali il ricorrente si vedeva attribuito un punteggio finale di 36,6 punti, di cui 33 per la prova orale e 3,6 per i titoli. Pertanto egli si classificava in posizione n. 54 nella graduatoria della classe di concorso AB24 e n. 53 nella graduatoria della classe di concorso AB25.

2. Il prof. [redacted], evidenziando di avere diritto per i titoli a 27,70 punti e non a 3,60 punti (il che gli consentirebbe di collocarsi al 41° posto nella graduatoria della classe di concorso AB25 ed al 43° posto nella graduatoria della classe di concorso AB24) e richiamando il proprio *curriculum* di studi e professionale, articola i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 4, del decreto direttoriale n. 995 del 15 dicembre 2017 e dell'allegata Tabella "A". Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, di istruttoria e di

motivazione.

Con questo primo gruppo di censure il ricorrente lamenta l'omessa valutazione dei titoli di studio e professionali di cui si dirà nel dettaglio *infra*;

b) violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 4, del decreto direttoriale n. 995 del 15 dicembre 2017 e dell'allegata Tabella "A". Violazione dell'art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza estrinseche manifeste.

Con questo secondo gruppo di censure il ricorrente lamenta la palese discrasia fra le valutazioni che, con riguardo ai suddetti titoli, hanno reso la commissione esaminatrice costituita presso l'U.S.R. Lazio (che, come detto, non li ha valutati) e la commissione operante presso l'U.S.R. Toscana (che li ha invece valutati, attribuendo al ricorrente un punteggio complessivo di 28 per i titoli);

c) violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 4, del decreto direttoriale n. 995 del 15 dicembre 2017 e dell'allegata Tabella "A". Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Con questo ultimo gruppo di censure il ricorrente lamenta il fatto che l'U.S.R. Lazio non ha motivato né con riguardo all'omessa valutazione dei predetti titoli, ancorchè gli stessi fossero stati autocertificati in sede di domanda, né in merito all'istanza di autotutela che il prof. [redacted] aveva notificato una volta conosciute le graduatorie *de quibus*.

Si sono costituiti in giudizio, con semplice memoria di stile, il M.I.U.R. e gli Uffici Scolastici Regionali delle Marche e del Lazio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 743/2019 il Tribunale, preso atto della circostanza per cui l'eventuale accoglimento della domanda cautelare non vrebbe consentito al ricorrente di essere immesso in ruolo entro il corrente a.s. 2019/2020 (stante la

collocazione che egli rivendica in ciascuna delle due graduatorie impugnate e tenuto conto degli esiti dello scorrimento operato sino a quel momento dall'U.S.R. Marche), ha fissato per il 22 aprile 2020 l'udienza di trattazione del merito, disponendo nel contempo istruttoria a carico dell'U.S.R. Lazio.

Alla data di celebrazione della suddetta udienza di trattazione del merito l'istruttoria non risultava però eseguita, né le amministrazioni intimate hanno ritenuto di presentare le brevi note di udienza di cui all'art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020.

All'esito dell'udienza del 22 aprile 2020 il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio, prescrivendo tempi e modalità di assolvimento di tale incombente, e fissando per la prosecuzione l'udienza dell'8 luglio 2020 (ordinanza n. 263/2020).

In data 30 aprile 2020 e 19 maggio 2020 il ricorrente ha depositato la documentazione comprovante la regolare e tempestiva integrazione del contraddittorio.

Neanche in questo ulteriore segmento processuale le amministrazioni resistenti hanno provveduto ad eseguire l'istruttoria a suo tempo disposta dal Tribunale.

All'udienza dell'8 luglio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. Il Collegio ritiene di dover evidenziare in premessa che:

- è certamente vero che l'art. 84, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ha previsto la sospensione di tutti i termini processuali dall'8 marzo al 15 aprile 2020 e che il successivo comma 5 prevede che la parte che per effetto di tale sospensione non abbia potuto rispettare i termini processuali ordinari ha diritto ad essere rimessa in termini;

- ma è altrettanto vero che, in linea generale, la rimessione in termini presuppone un'istanza della parte che non si sia avvalsa della facoltà di depositare le suddette "brevi note di udienza" (istanza che nella specie manca), e che, con riguardo al caso di specie, l'amministrazione avrebbe dovuto eseguire l'istruttoria entro 30 giorni

dalla notifica o dalla comunicazione della citata ordinanza n. 743/2019 (avvenuta il 5 dicembre 2019), ossia in un periodo in cui la nota emergenza sanitaria non solo non era stata ancora formalmente dichiarata, ma non era nemmeno ipotizzabile;

- per cui, se è vero che, in generale, il termine per l'esecuzione dell'istruttoria disposta d'ufficio dal giudice non è previsto a pena di decadenza o di preclusione, è altrettanto vero che non può essere consentito ad una delle parti di determinare la durata del processo rendendosi inadempiente ad un ordine del giudice e senza addurre al riguardo alcuna giustificazione (e nella specie le amministrazioni resistenti, come detto, hanno avuto a disposizione un ulteriore periodo di tempo per adempiere all'ordinanza n. 743/2019). E questo soprattutto laddove il differimento della trattazione ad altra udienza (conseguente alla rinnovazione dell'istruttoria) rischia di arrecare all'altra parte un serio pregiudizio (come è noto, infatti, le immissioni in ruolo dei docenti vengono disposte con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno scolastico). Nella specie, peraltro, il Collegio ritiene di disporre già di sufficienti elementi di giudizio, che l'istruttoria avrebbe dovuto solo confermare.

Pertanto, anche in applicazione del principio di cui all'art. 64 c.p.a. e all'art. 116 c.p.c., il ricorso va accolto.

4. Come giustamente evidenzia il prof. [redacted], un primo elemento che milita in suo favore è rappresentato dal fatto che, nell'ambito della medesima procedure selettiva (ma in una diversa classe di concorso, la cui gestione il [redacted] aveva affidato all'U.S.R. Toscana), gli stessi titoli di cui si controverte in questo giudizio hanno meritato un punteggio complessivo di 28.

Si potrebbe obiettare che a risultare errata potrebbe essere la valutazione operata dalla commissione esaminatrice nominata dall'U.S.R. toscano (e che invece sia corretta quella qui contestata), ma a questo proposito trova per l'appunto applicazione il principio di non contestazione.

5. Tuttavia il suddetto principio non esonera il giudice dall'obbligo di valutare la fondatezza in sé dei motivi di ricorso, il che è a dirsi in particolare in tutti i casi in

cui si sia in presenza di criteri di valutazione fissati rigidamente dalla legge o dal bando.

Nella specie, infatti, il ricorso andrebbe respinto laddove i titoli di cui si lamenta la mancata valutazione non fossero compresi (perlomeno nella loro qualificazione formale) fra quelli indicati nella tabella allegato "A" al D.M. n. 995/2017, espressamente richiamata dal bando di concorso, nel mentre l'amministrazione avrebbe dovuto allegare e provare che i titoli *de quibus*, nonostante la loro denominazione, non corrispondono a quelli menzionati nella suddetta tabella.

6. Ciò detto, i titoli di cui il prof. [redacted] lamenta la omessa valutazione e/o sottovalutazione sono i seguenti:

a) "*Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*" (punto A.1.1. della tabella allegata al D.M. n. 995/2017): il titolo posseduto dal ricorrente, come risulta dal documento allegato n. 3 al ricorso, è stato riconosciuto dal [redacted] per cui, non essendo indicato il punteggio numerico, al prof. [redacted] spettano 4,68 punti;

b) "*frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero…*" (punto A.1.2. della citata tabella): si tratta anzitutto di punteggio previsto in aggiunta a quello di cui al punto A.1.1. Nel merito, ed evidenziato che il titolo è stato valutato nella omologa procedura gestita dall'U.S.R. Toscana, il ricorrente allega di aver superato in Inghilterra diversi *steps* valutativi per poter accedere al percorso di formazione, per cui sarebbe stato onere dell'Amministrazione confutare in giudizio tale allegazione. Al ricorrente spettano dunque ulteriori 19 punti;

c) "*Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado…*" (punto D.1.1. della tabella): dal documento allegato n. 10 al ricorso risulta che il prof. [redacted] ha svolto l'incarico di docenza nella classe di concorso A345 (lingua straniera inglese) negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, per cui gli spettano

ulteriori 2 punti;

d) "*Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado…*" (punto D.1.2. della tabella): dai documenti allegati nn. 5, 11 e 12 al ricorso risulta che il prof. [redacted] ha svolto complessivamente tre anni di servizio in classe di concorso diversa da quella a cui si riferisce il presente concorso (lingua straniera tedesco), per cui gli spettano ulteriori 2 punti.

7. Poiché i suddetti profili investono il merito della controversia, le censure di cui all'ultimo motivo di ricorso si possono assorbire.

8. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente ordine all'Ufficio Scolastico delle Marche, in vista dell'immissione in ruolo per l'a.s. 2020/2021, di emendare nel senso suindicato le graduatorie a suo tempo approvate dall'Ufficio Scolastico del Lazio.

Le spese del giudizio, anche in ragione del contegno processuale dell'amministrazione, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e condanna il Ministero [redacted] al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 con l'intervento dei sottoindicati magistrati (collegati da remoto):

Sergio Conti, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Tommaso Capitanio

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO